



DELIBERAZIONE N. 15

COMUNE di PONDERANO
PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Presa d'atto del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 validato dal CO.S.R.A.B., approvazione PEF e tariffe TARI 2026*

L'anno *duemilaventisei* addì *ventitre* del mese di *luglio* alle ore *diciannove* e minuti *zero* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
LOCCA Geom. Roberto - Sindaco	Sì
PERA Luca - Vice Sindaco	Sì
MARCHESINI Monja - Consigliere	Sì
SANTANIELLO Daniele - Consigliere	Sì
VALENTI Mauro - Consigliere	Giust.
BARBERA Roberto - Consigliere	Sì
VIGHINI Marco - Consigliere	Sì
COLUCCI Franco - Consigliere	Sì
DARU' Nadia - Consigliere	Sì
ROMANO Marco - Consigliere	Sì
GARDIOLO Marco - Consigliere	Sì
FERRARI Gianni - Consigliere	Sì
NEGRO Carola - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCCA Geom. Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI PONDERANO

Consiglio Comunale - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.18 DEL 07/07/2026

OGGETTO:

Presa d'atto del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 validato dal CO.S.R.A.B., approvazione PEF e tariffe TARI 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n.147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 652 dispone che *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il comma 5-quinques dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 199/2025 che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per

l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 *"Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e il nuovo metodo tariffario (MTR)";*
- n. 444 del 31/10/2019 *"Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione";*
- n. 57 del 03/03/2020 *"Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti";*
- n. 2 del 27/03/2020 *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti";*
- n.15 del 18/01/2022 *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*, che ha stabilito l'introduzione a partire dal 2024 delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";*
- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 *"Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-Bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24"* che ha previsto l'introduzione a partire dal 2025 di una terza componente perequativa, denominata UR3, quantificata in € 6,00/utenza. Tale componente serve a finanziare il "bonus sociale rifiuti", costituito da uno sconto del 25% sulla TARI, spettante alle famiglie in difficoltà economica;
- n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)"*, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- n. 480/2025/R/RIF del 04/11/2025 *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/RIF, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";*

- n. 1/2025-DTAC del 07/11/2025 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026- 2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF*”;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Ponderano è presente e operante CO.S.R.A.B., consorzio obbligatorio ex art. 31 del T.U. Enti Locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che ha quale scopo istituzionale l’esercizio, in nome e per conto degli Enti Locali consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali;

CONSIDERATO che nella Regione Piemonte la funzione di Ente territorialmente competente, come previsto dall’ARERA, viene svolta dalla Conferenza d’ambito regionale, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 10 della Legge regionale 1/2018 come modificata dalla legge regionale n. 4 del 16 febbraio 2021;

EVIDENZIATO tuttavia che con nota della Regione Piemonte Settore Servizi Ambientali classificazione 13.140.50/LRR/3/2_2021A/2 si è stabilito che, nelle more del completamento della definizione delle competenze stabilite dalla Legge Regionale n. 1/2018, stante la necessità di provvedere nell’immediato agli adempimenti in materia di approvazione dei piani economico finanziari, vengano confermate in capo ai Consorzi di Area Vasta (nel caso di specie, quindi, al medesimo CO.S.R.A.B.) le funzioni di Enti Territorialmente Competenti alla validazione dei piani economici finanziari, in continuità con quanto finora avvenuto;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea Consortile del CO.S.R.A.B. n. 8 del 03/07/2026 avente ad oggetto “*Approvazione e validazione dei piani economici finanziari dei Comuni appartenenti al COSRAB elaborati ai sensi del metodo tariffario MTR-3 – periodo regolatorio 2026-2029*” con la quale sono stati approvati e, conseguentemente, validati i PEF MTR-3 per gli anni 2026-2027-2028-2029 per tutti i Comuni appartenenti al CO.S.R.A.B., definendo per ciascuno di essi l’ambito tariffario di riferimento;

DATO ATTO che nel PEF MTR-3 del Comune di Ponderano validato dal CO.S.R.A.B. (all. A), risulta che l’entrata tariffaria massima applicabile, tenuto conto del limite massimo di crescita calcolato sulla scorta delle citate delibere ARERA, dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/2025-DTAC, è pari a € 696.682,00 per l’anno 2026 (di cui € 517.276 per componenti di costi di parte variabile e € 179.406 per componenti di costi di parte fissa) e ad € 741.823,00 per l’anno 2027;

EVIDENZIATO che nella suddetta delibera del CO.S.R.A.B. si dà atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie è stato previsto distintamente per ogni ambito tariffario comunale, tenendo conto dei seguenti coefficienti:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa),
- il tasso di inflazione programmata π ,¹
- il coefficiente di Potenziamento del servizio (Ka),
- il coefficiente per il recupero inflazione CR_{Ia},

SPECIFICATO che ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte, poiché le entrate tariffarie determinate con il MTR devono intendersi come valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019: “*In attuazione*

dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”);

DATO ATTO che:

- con nota del 23/12/2025 prot. n. 18444/2025, CO.S.R.A.B. ha trasmesso la scheda previsionale dei costi annuali del servizio di igiene urbana in applicazione del nuovo contratto di servizio del gestore dei rifiuti SEAB, precisando che detti costi erano stati stimati sulla base del costo orario del personale aggiornato alla data di sottoscrizione del contratto di servizio. Si evidenziava che in data 09/12/2025 è stato rinnovato il CCNL di categoria, con una ridefinizione dei livelli di inquadramento del personale, e un incremento delle retribuzioni base parametriche (TEM) in 4 scaglioni (01/02/2026, 01/01/2027, 01/08/2027, 01/12/2027), in misura non inferiore al 4,31% annui. Per Ponderano, la stima complessiva annua, comprensiva di raccolta, costi indivisi, attrezzature (escluso smaltimento) era di € 380.972,81, oltre IVA;
- con nota del 01/06/2026 prot. n. 7733/2026, CO.S.R.A.B., alla luce delle variazioni apportate alla frequenza ed alle modalità della raccolta rifiuti divenute operative dal corrente mese di luglio 2026, trasmetteva la scheda del preventivo dei costi del servizio di igiene urbana ed ambientale relativo alla raccolta da luglio a dicembre, parametrato al costo totale annuo, pari ad € 313.022,80 (al netto di IVA), oltre € 37.250,06 (al netto di IVA) a titolo di stima dei costi di gestione centri di raccolta e trasporti;
- ai costi di raccolta vanno aggiunti quelli per lo smaltimento, che nel 2025 erano di circa € 225.000,00 annui, e che nel 2026 potrebbero essere superiori;

VISTO l'andamento delle fatture sinora pervenute da SEAB riferite al 2026 e dei due citati preventivi dei costi del servizio per l'annualità 2026, che fanno ipotizzare per il 2026 un aumento dei costi dovuti al gestore SEAB non inferiore a € 42.000,00 circa;

RILEVATO che il Comune di Ponderano, onde evitare l'applicazione di un consistente aumento delle tariffe, ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di procedere al superamento del limite massimo elaborato da CO.S.R.A.B. ma di considerare come totale delle entrate tariffarie per l'anno 2026 l'importo di € 689.160,00, inferiore all'entrata tariffaria massima stabilita da CO.S.R.A.B., pari, come detto, ad € 696.682,00;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2026 considerando quale gettito totale l'importo di € 689.160,00 (all. B);

VISTE le seguenti disposizioni del citato D.P.R. n. 158/1999:

- l'art. 3, comma 2, che stabilisce che *“la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione”*;
- l'articolo 4, comma 2, che prevede che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti). I riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

EVIDENZIATO che il Comune di Ponderano non dispone di tali sistemi di misurazione, per le utenze non domestiche occorre quindi far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa. Le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche, previste dal D.P.R. n. 158/1999, contengono l'elencazione di alcune categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti. Nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione, si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle;

VISTO l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2026, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

RILEVATO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate nel PEF, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2026;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;
- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2026;
- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999, dal recente D. Lgs. 116/2020 e dal regolamento TARI;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999, variabili in aumento o in diminuzione secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013);

DATO ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa 2026 sono riassunti nei prospetti contenuti nella tabella n. 7 *“Riepilogo delle tariffe”* e sono tutti ricompresi nei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999, ad eccezione dei coefficienti seguenti (le cui variazioni rientrano tutte nei limiti di cui all'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013):

- kd della categoria 102 “*Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*” che è stato aumentato in considerazione degli esigui mq dichiarati dall’unica utenza inclusa nella categoria e dalla presumibile maggiore potenzialità a produrre rifiuti rispetto ad altre categorie, trattandosi di attività aperte al pubblico con un elevato passaggio di utenti;
- kc e kd della categoria 108 “*Uffici, agenzie*” che sono stati di poco aumentati in considerazione della presumibile maggiore potenzialità a produrre rifiuti rispetto ad altre categorie ed in analogia con quanto fatto per la categoria 109;
- kc e kd della categoria 109 “*Banche, istituti di credito e studi professionali*” che sono stati aumentati onde renderli più omogenei rispetto alla categoria 108 “*Uffici, agenzie*” (i cui coefficienti sono sensibilmente superiori), atteso che l'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, ha modificato la classificazione degli studi professionali inserendoli nella categoria “*banche*”;
- kc della categoria 111 “*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*” che è stato di poco aumentato in considerazione delle esigue superfici occupate dalle utenze inquadrabili come edicole e quindi dei modesti importi addebitati nonché dalla presumibile maggiore potenzialità a produrre rifiuti rispetto ad altre categorie, trattandosi di attività soggette ad un considerevole passaggio di utenti;
- kc della categoria 116 “*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*” che è stato ridotto in conformità con quanto fatto negli scorsi anni, in considerazione della sostanziale presumibile equiparazione quanto a potenzialità di produzione di rifiuti con la categoria 117 “*Bar, caffè, pasticceria*”, che ha kd e kc molto più bassi. Pur applicando kc e kd minimi, infatti, l’ammontare dovuto sarebbe del tutto sproporzionato rispetto a quello addebitato ad altre attività commerciali, considerando che i ristoranti del paese sono piccole attività a livello familiare e con un’utenza modesta;
- kc e kd della categoria 118 “*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*” che sono stati aumentati affinché l’importo totale della TARI dovuta risultasse non eccessivamente inferiore rispetto a quello delle annualità precedenti, anche in considerazione del sensibile aumento della riduzione della parte variabile applicata d’ufficio a tutti i supermercati che effettuano lo smaltimento in proprio dei rifiuti, percentuale che a partire dall’anno 2021, a seguito di modifica regolamentare, è stata aumentata dal 30% al 50% (la tariffa totale 2026, pur con l’aumento dei coefficienti, peraltro applicati anche negli anni 2022-24, è comunque sensibilmente inferiore a quella applicata negli anni 2017 e precedenti);
- kd e kc della categoria 122 “*Ospedale*” che sono stati aumentati in analogia con quanto già stabilito in passato e in considerazione degli ingenti costi addebitati da SEAB per la raccolta rifiuti presso l’ospedale, che viene effettuata con frequenza non settimanale o bisettimanale come per tutte le altre utenze bensì giornaliera (365 gg/anno) e con l’utilizzo di mezzi speciali (compattatori e scarrabili) acquistati o noleggiati esclusivamente per l’utilizzo presso l’ospedale. Trattandosi di un servizio specifico, esso ha un costo preventivato nell’anno 2026 di oltre € 60.000 + IVA l’anno, cui va sommato il costo di smaltimento dei rifiuti raccolti;

RILEVATO che il ricorso al correttivo di cui all’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 è finalizzato allo scopo di rendere più omogenee ed uniformi le tariffe, mediando il dato oggettivo connesso alla quantità dei rifiuti prodotti con il criterio di equità sociale, per garantire la sostenibilità dell’onere contributivo complessivo, altrimenti squilibrato pesantemente a danno delle utenze domestiche;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente riportate nell’allegato “B”, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2026:

- prima rata: 01/09/2026

- seconda rata: 10/12/2026
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/09/2026;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, in base alla quale «*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*», il Comune di Ponderano, mediante l'applicativo di simulazione dei costi standard messo a disposizione da IFEL sul proprio portale Web ha verificato che il costo standard complessivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di Ponderano risulta essere pari ad € 716.142,50 e quindi superiore al costo previsto nel PEF 2026 che ammonta a € 689.160,00, ed è quindi conseguentemente rispettoso dei fabbisogni standard;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA);
- il TEFA è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Biella sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa correttiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, ad € 1,50 per utenza per anno;

EVIDENZIATO altresì che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24 recante *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”* è stato introdotto il *“bonus sociale rifiuti”* per le famiglie in difficoltà economica, aventi ISEE inferiore a 9.530 euro o a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico, costituito da uno sconto del 25% sulla TARI. La copertura degli oneri derivanti dall'introduzione della menzionata agevolazione deve essere garantita tramite l'applicazione di un *“apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- in attuazione di quanto sopra, ARERA, con la deliberazione 1 aprile 2025 133/2025/r/rif, ha istituito la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura del *“bonus sociale rifiuti”*, pari a € 6,00/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze, in aggiunta al tributo TARI;

VISTA la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, il relativo Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR) e la delibera ARERA 123/2026/R/rif, che disciplinano nel dettaglio le modalità di quantificazione del *“bonus sociale rifiuti”*, che può essere erogato mediante una delle seguenti modalità, alternative tra loro:

- sconto nell'avviso di pagamento TARI emesso entro il 30 giugno di ogni anno, riferito all'ISEE valido dell'annualità precedente;
- rimessa diretta: in caso di emissione dell'avviso di pagamento TARI dopo il 30 giugno, il gestore deve provvedere al pagamento tramite metodi tracciabili (bonifico o assegno) entro la stessa data;

- trattenuta a compensazione debiti: se il beneficiario ha morosità o pendenze TARI, il gestore può trattenere l'importo del bonus per compensare il debito;

DATO ATTO che, con determina n. 42 in data 24/06/2026, sono stati integralmente erogati i *bonus sociali rifiuti* relativi all'anno 2025, in parte mediante bonifico ed in parte mediante trattenuta a compensazione di debiti pregressi, secondo quanto disciplinato nella citata delibera ARERA 123/2026/R/rif, e che pertanto con l'emissione del ruolo TARI 2026 non si procederà ad applicare alcuno sconto relativo al bonus sociale rifiuti anno 2025;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Gardiolo, in considerazione degli aumenti sulle utenze non domestiche;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Romano, Gardiolo, Ferrari, Negro), astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR-3 per gli anni 2026- 2027-2028-2029 validato dal CO.S.R.A.B. con verbale di A.C. n. 8 in data 03/07/2026 e dei relativi allegati, con il quale è stata definita in € 696.682,00 l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2026, allegato sub all. A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI APPROVARE** il Piano Finanziario TARI per l'anno 2026, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato sub all. B, considerando quale totale delle entrate per l'anno 2026 l'importo di € € 689.160,00;
- 4) **DI APPROVARE** per l'anno 2026 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) così come riepilogate nel predetto Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026 (tabella n. 7 - "*Riepilogo delle tariffe*"), per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Finanziario;
- 6) **DI DARE ATTO** che alle tariffe di cui sopra, all'atto dell'emissione degli avvisi di pagamento, devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a*, *UR3,a*, pari rispettivamente ad € 0,10, € 1,50 e € 6,00 ad utenza per anno;

7) **DI APPROVARE** le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2026:
- prima rata: 01/09/2026
- seconda rata: 10/12/2026
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/09/2026;

- 8) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 9) **DI RENDERE**, con successiva separata votazione, unanime palese e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 15

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
LOCCA Geom. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria

=====

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Ponderano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====